

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

**(Rinvio dell'imposizione in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva
ad uso proprio)**

Progetto preliminare del 9.2.09

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 9 febbraio 2009¹ della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del [Data]²,

decreta:

**Minoranza (Kiener Nellen, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer,
Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz, Zisyadis)**

Non entrata in materia

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3 lett. e, e cpv. 3^{bis} (nuovo)

³ L'imposizione è differita in caso di:

- e. ... in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Il contribuente può rinunciare al differimento dell'imposizione.

^{3bis} In caso di differimento dell'imposizione secondo il capoverso 3 lettera e, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. se il ricavo non è reinvestito completamente, l'imposizione è differita in funzione del rapporto tra il reinvestimento e il ricavo ottenuto;
- b. se dopo il differimento dell'imposizione l'abitazione sostitutiva è alienata o la sua utilizzazione è durevolmente modificata, l'utile da sostanza immobiliare è calcolato deducendo l'utile differito dalle spese d'investimento per

RS

¹ FF 2009 ...

² FF 2009 ...

³ RS 642.14

l'abitazione sostitutiva. L'utile da sostanza immobiliare è tassato nel Cantone in cui è situata l'abitazione sostitutiva. Se l'abitazione sostitutiva è alienata o la sua utilizzazione è durevolmente modificata nei cinque anni successivi al suo acquisto, rimane salva la procedura di recupero d'imposta di cui all'articolo 53 nel Cantone in cui è situata l'abitazione sostitutiva;

- c. i Cantoni possono riscuotere anticipatamente l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare e rimborsarla se le condizioni di cui al capoverso 3 lettera e sono adempiute.

Art. 49a (nuovo) Procedura in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva in un altro Cantone

¹ In caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva in un altro Cantone dopo il differimento dell'imposizione secondo l'articolo 12 capoverso 3 lettera e, il Cantone in cui è situata l'abitazione alienata comunica al Cantone in cui è situata l'abitazione sostitutiva l'importo dell'utile differito e la durata del possesso.

² Il Cantone in cui è situata l'abitazione sostitutiva comunica al Cantone in cui è situata l'abitazione alienata ogni alienazione o modifica durevole dell'utilizzazione dell'abitazione sostitutiva che avviene nei cinque anni successivi al suo acquisto.

Art. 72l Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 12 e 49a. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...

² Scaduto tale termine, le modifiche degli articoli 12 e 49a si applicano direttamente qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

Art. 78d Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Il diritto anteriore rimane applicabile agli acquisti di abitazioni sostitutive la cui iscrizione nel registro fondiario avviene meno di due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.